

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 125

del 23.04.2008

PREC58/08/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Exergia s.a.s. di Mafalda C. Votta & C. – licitazione privata per l'affidamento progettazione, direzione lavori nonché redazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori "Completamento restauro Palazzo Corrado". S.A. Comune di Lagonegro.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 27.4.2007 il Comune di Lagonegro ha bandito l'affidamento dei servizi tecnici indicato in oggetto, per un valore stimato di corrispettivo pari a € 125.000,00.

Come requisiti di partecipazione alla licitazione privata, venivano richiesti l'iscrizione all'albo professionale e l'esecuzione di servizi tecnici, relativi a lavori affini a quelli oggetto dell'affidamento, per un importo totale pari a tre volte l'importo globale dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare; i lavori da eseguire appartengono alla categoria "opere relative alle categorie di restauro e del risanamento conservativo, come descritte all'art. 31, lett. b)-c)-d) della legge 457/78, titolo IV.

In data 7 gennaio 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale la Exergia s.a.s. di Mafalda C. Votta & C. –capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti – contesta l'esclusione dalla procedura di affidamento in esame, in quanto non ha dimostrato il possesso del requisito dell'esperienza pregressa, per un importo totale pari a tre volte l'importo di gara, relativamente ad interventi di restauro e risanamento conservativo.

La carenza di detto requisito, prosegue l'istante, è stata determinata dalla circostanza che la commissione di gara, prima dell'apertura dei plichi, ha deciso di specificare ulteriormente il criterio di affinità dei lavori, previsto dal bando per la valutazione dell'esperienza pregressa, ritenendo di considerare come opere simili quelle relative al restauro e recupero di beni culturali, riconducibili alla categoria Id, aventi come committente un ente pubblico.

L'impresa istante contesta, inoltre, la composizione della commissione di gara, in quanto uno dei componenti è lo stesso responsabile del procedimento, in violazione dell'articolo 84, comma 4, del d. Lgs. n. 163/2006.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha evidenziato che l'operato della commissione appare rispettoso della normativa di settore, in quanto l'introduzione del sopra citato sotto criterio di selezione, integrativo di quanto indicato nel bando, risponde all'esigenza di chiarire una clausola del bando stesso, per consentire l'individuazione della migliore professionalità possibile.

Relativamente alla seconda eccezione, la S.A., richiamando giurisprudenza amministrativa, ha rappresentato la legittimità, in capo ad un medesimo soggetto, del duplice ruolo di responsabile del procedimento e di componente di commissione.

Ritenuto in diritto

Il punto 3) del bando di gara prevede che alla domanda di partecipazione sia accluso l'elenco dei lavori per i quali il concorrente abbia svolto servizi tecnici, indicando, secondo quanto prescritto dall'articolo 63 del d.P.R. 554/1999, l'importo, il committente, le classi e le categorie di appartenenza, il soggetto che ha svolto il servizio, la natura delle prestazioni effettuate.

Preliminarmente, si precisa che ai sensi del citato articolo 63, comma 1, lettera o) del d.P.R. 554/99, il bando deve stabilire l'importo minimo (da fissare tra tre e cinque volte l'importo complessivo o gli importi parziali dell'intervento) della somma degli importi di tutti i lavori, appartenenti alle classi e categorie dell'intervento cui si riferisce il bando, per i quali, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del suddetto bando, ha svolto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata: non si pone differenza fra gli affidamenti eseguiti per enti pubblici ovvero per privati.

Ciò che rileva, infatti, è che i lavori cui si riferiscono detti requisiti devono appartenere alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando, individuate sulla base dell'elencazione contenuta nell'articolo 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143.

Pertanto, il riscontro dei requisiti viene effettuato tenendo conto dell'attività di progettazione, da considerarsi come attività professionale nel suo complesso, purché in riferimento alla classe e categoria di cui al bando.

Ne discende che il bando di gara in esame, redatto nel rispetto delle indicazioni sopra riportate, non necessitava, contrariamente a quanto asserito dall'Amministrazione, di alcun chiarimento da parte della commissione di gara.

Per quanto attiene all'operato di quest'ultima, si fa presente che, con parere n. 90/2008, l'Autorità, richiamando la posizione del giudice comunitario e nazionale, ha espresso l'avviso secondo il quale la commissione aggiudicatrice non può modificare i criteri di aggiudicazione dell'appalto definiti nel bando di gara, o introdurre elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione, ovvero adottare criteri che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti.

Infatti, tutti i criteri presi in considerazione ai fini dell'aggiudicazione devono essere espressamente menzionati nel bando di gara, affinché i concorrenti siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata, a garanzia del rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.

I suddetti principi trovano applicazione anche in relazione al caso di specie, nel quale la commissione, in fase di selezione, prima dell'apertura dei plichi, ha ritenuto di introdurre un nuovo criterio di valutazione delle opere similari.

Non si può concordare, come in precedenza rilevato, con la posizione assunta dall'Amministrazione, secondo la quale valutare esclusivamente i lavori eseguiti per conto di committenti pubblici, rappresenti un chiarimento di una clausola del bando di gara.

Risulta di tutta evidenza che la conoscenza del criterio di valutazione introdotto dalla commissione aggiudicatrice, avrebbe senz'altro consentito all'istante di procedere ad una differente scelta ed articolazione dei servizi/progetti da presentare come particolarmente significativi delle proprie capacità.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- ai fini del requisito dell'esperienza pregressa, non si pone differenza fra gli affidamenti di attività di progettazione eseguiti per enti pubblici ovvero per privati;

- la commissione giudicatrice non può introdurre ulteriori e diversi elementi valutativi delle candidature presentate, laddove gli stessi non siano già espressamente previsti nel bando di gara.

I Consiglieri Relatori

Il Presidente

Alessandro Botto

Luigi Giampaolino

Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 28.04.2008